



№ 75445



*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

---

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTI il D.P.R. 2 agosto 1961, n. 1134, ed il D.M. 13 agosto 1968;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61, così come modificata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;


VISTO il D.P.R. 25 luglio 1991, contenente modifiche di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato D.P.R. 25 luglio 1991 secondo cui le emissioni diffuse provenienti dai depositi di oli minerali, ivi compresi i gas liquefatti, di cui all'art. 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 luglio 1990, sono autorizzate per effetto del D.P.R. medesimo;

VISTI il D.M. 13 febbraio 1959, n. 3826, con il quale è stato concesso alla Società Generale Pugliese Eletticità per Azioni di installare ed esercire nell'ambito della Centrale Termoelettrica di Bari - Via Modugno n. 31 - un deposito di oli minerali;

VISTO il D.M. 24 gennaio 1987, n. 8429, con il quale la concessione relativa al deposito di cui trattasi è stata intestata all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ed è stato concesso all'Ente stesso di modificare la costituzione del deposito;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO



./.

Ministero dell'Industria e del Commercio dell'Abbigliamento e della Moda - Bari

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

VISTO il D.M. 12 dicembre 1968, n. 9217, con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad esercire il deposito in parola con la costituzione accertata all'atto del collaudo effettuato dall'apposita Commissione Interministeriale e con una capacità complessiva di mc. 35.179;

VISTA la domanda in data 5 febbraio 1979, con la quale l'ENEL ha chiesto che venga prorogata di anni dieci la validità della concessione per l'esercizio del deposito;

VISTA la successiva istanza in data 10 dicembre 1979, con la quale l'Ente ha chiesto la regolarizzazione amministrativa di un serbatoio da mc. 2 per gasolio agevolato per elettrodiesel di emergenza, nonché della variazione di destinazione da "olio combustibile" a "gasolio riscaldamento" del serbatoio da mc. 10 installato nell'ambito del deposito in parola;

VISTO il D.M. 12 dicembre 1980, n. 12168, con il quale è stata prorogata fino al 13 febbraio 1989 la validità della concessione relativa al deposito di che trattasi;

VISTA la domanda del 15 novembre 1988, con la quale l'ENEL ha chiesto che la validità della concessione relativa all'esercizio del deposito in parola venga prorogata di anni venti;

SENTITA la Commissione Interministeriale per la Disciplina Petrolifera nella seduta del 13 gennaio 1992;

D E C R E T A :

ART. 1 - La validità della concessione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali sito nell'ambito della Centrale Termoelettrica di Bari - Via Modugno, 31 - accordata all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica "ENEL" con i decreti ministeriali citati nelle premesse, è rinnovata fino al 13 febbraio 2009.

ART. 2 - Resta immutata la costituzione del deposito di seguito riportata:

n. 2 serb.met.f.t.	da mc.	7.500	=	mc.	15.000	per olio combustibile
n. 1 " "	da mc.	20.000	=	mc.	20.000	per olio combustibile
n. 1 " "	da mc.	50	=	mc.	50	per gasolio
n. 1 " "	da mc.	50	=	mc.	50	per olio isolante
n. 1 " "	da mc.	33	=	mc.	33	per olio isolante
n. 2 " "	da mc.	13	=	mc.	26	per olio lubrificante
n. 1 " "	da mc.	10	=	mc.	10	per gasolio
n. 1 " "	da mc.	2	=	mc.	2	per gasolio agevolato
						per elettrodiesel emer
						genze
			e	mc.	10	di olio lubrificante in
						fusti
Totale					mc.	35.181



./.

Il deposito rimane collegato all'adiacente deposito di oli minerali della Società AGIP PLAS (già STANIC) mediante una tubazione da 10" per olio combustibile.

ART. 3 - All'Ente è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

ART. 4 - L'Ente, per quanto concerne l'obbligo della scorta di riserva di prodotti petroliferi, è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, così come modificata dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, citata nelle premesse. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base.

-ART. 7 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia ed in particolare l'obbligo di usare macchinari ed impianti che possano produrre emissioni inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88, diverse da quelle consentite in via generalizzata dal D.P.R. 25 luglio 1991.

Roma, 25 GIU. 1992

IL MINISTRO DELLE FINANZE

F.to DE LUCA

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to BODRATO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI  
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE  
DIREZIONE VI

La presente copia, composta da n. 3 fogli  
è conforme all'originale depositato presso  
QUESTO UFFICIO.

Roma 22 MAR. 1993 IL FUNZIONARIO

*Barzaghi*  
F.to BARZAGHI

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - segue nota n. 101 del 1992